

E 00716

3332/12



REPUBBLICA ITALIANA

15 GEN. 2013

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di NAPOLI - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Filippo de Caprariis

Presidente

dott. Maria Della Rossa

Consigliere rel.

dott. Vincenza Totaro

Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 24/5/2012 la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di appello iscritto al n. 1712 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2009

**TRA**

1) il **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA** in persona del Ministro p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE** per la **CAMPANIA** e **CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI** di **CASERTA**, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui, *ope legis*, domiciliario, alla via Diaz, 11

2 all

**APPELLANTE**

**E**

**TONZIELLO Pasquale**, difeso e rappresentato dagli avv.ti Bruno Carbone e Paolo Pirozzi, presso i quali domicilia in Napoli, via S. Teresa al Museo, 8

1408

## APPELLATO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2560 del 21 novembre 2008 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda proposta dal Tonziello e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere la valutazione del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta ed ha condannato il ministero a rettificare la graduatoria per i trasferimenti per l'anno scolastico 2006/2007 del C.S.A. di Caserta, attribuendo all'istante l'ulteriore punteggio per il servizio pre-ruolo in applicazione della lett. B della tabella A dell'allegato D al ccnl sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2006/2007.

Avverso la suddetta sentenza, notificata il 6 febbraio 2009, interponevano appello le parti soccombenti, con ricorso depositato in data 26 febbraio 2009, affidato ad un unico articolato motivo, con il quale censurava<sub>no</sub> la pronuncia gravata perché ritenuta erronea ed ingiusta e chiedeva<sub>no</sub> all'adita Corte, di riformarla integralmente, rigettando le domande così come spiegate nel ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

L'appellato, costituitosi, resisteva al gravame, di cui chiedeva il rigetto. All'odierna udienza di discussione, la Corte adita si pronunciava come da dispositivo, del quale veniva data pubblica e contestuale lettura.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

Con l'unico articolato motivo di gravame il Ministero appellante ha sostenuto che alla sentenza Tar Campania n. 4734 del 26 ottobre 2001 non può essere riconosciuta efficacia di giudicato nel presente giudizio, in quanto "relativa a domanda diretta al conseguimento di un diverso bene della vita (annullamento delle graduatorie permanenti redatte dal Provveditorato agli Studi di Caserta, pubblicate il 7/3/2001, per la copertura delle classi di concorso C290, C270, C260, C230)", laddove la domanda azionata nel presente giudizio è "relativa al rapporto successivamente costituito e diretta al conseguimento di un diverso vantaggio (attribuzione di un maggior punteggio ai fini della collocazione nella graduatoria valida per i trasferimenti per l' a.s. 2006-2007" (v. pagg. 5 e 6 ricorso in appello). Ha altresì precisato che l'equiparazione degli insegnamenti nelle scuole militari con quelli nelle scuole statali richiede che le scuole militari rilascino titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali (punto E dell'allegato A al D.M. n. 201/2000) e che la Scuola Specialisti A. M. "M. Anelli" di Caserta appartiene alla categoria delle Scuole e Centri di Formazione Militari, i quali forniscono l'inquadramento iniziale per sottufficiali o truppa addetta a particolari ruoli/specialità ed erogano corsi di formazione, di breve o media durata, al personale già inquadrato.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della

sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 6354/2011; Cass. n. 8658/2001; Cass. n. 10280/2000).

Ciò posto, si osserva che il TAR Campania con la sentenza n. 4734/2001, ormai cosa giudicata, si è pronunciato sulla domanda proposta dal Tonziello (e da altri) nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione (e del Provveditorato agli Studi di Caserta) diretta all'annullamento delle graduatorie permanenti per le classi di concorso C 290, C270, C260 e C 320, nella parte in cui sono stati ridotti alla metà i punteggi conferiti al servizio prestato nelle classi di concorso indicate dai ricorrenti, in qualità di docente presso la scuola sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli" di Caserta, nonché alla declaratoria dell'illegittimità delle predette graduatorie permanenti e al riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie in oggetto, a seguito della dichiarata equipollenza del servizio di insegnamento presso la scuola A.M. "Anelli" di Caserta con quello presso le scuole del Ministero della Pubblica Istruzione.

IL Tribunale ha, quindi, disposto l'annullamento delle graduatorie permanenti, nella parte in cui non <sup>vi</sup>equipara, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il servizio prestato dai ricorrenti presso la scuola sottufficiali dell' A.M.- "Anelli" di Caserta.

Tale decisione, ovviamente, ha presupposto la soluzione, in termini positivi per il Tonziello, della questione circa la equipollenza dell'insegnamento prestato nelle scuole militari, nella specie la scuola A.M. "M. Anelli" di Caserta, all'insegnamento prestato nelle scuole statali. Il Tar si è riportato al consolidato orientamento della

giurisprudenza amministrativa (Tar Campania n. 37/1995; n. 1002/1999 –relativa a servizio prestato presso la scuola Anelli di Caserta) e n. 1269/2001) secondo cui “L’incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell’ordinamento scolastico”.

In diversi termini, la equiparazione del servizio prestato presso la scuola militare “M. Anelli” di Caserta costituisce la premessa logica indispensabile per la statuizione di annullamento delle graduatorie permanenti, che, viene, appunto, caducata nella parte in cui non tiene conto di tale equiparazione, con la conseguenza che sul punto v’è accertamento irrevocabile.

Orbene, nel presente giudizio, la domanda del Tonziello, proposta nei confronti del Ministero e del CSA di Caserta, è diretta ad ottenere la rettifica delle graduatorie per i trasferimenti a.s. 2006/2007, dovendosi inserire anche il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso la Scuola A.M “M. Anelli” di Caserta. Essa, come è evidente, presuppone necessariamente la valutazione della stessa questione sulla quale si è pronunciato, con efficacia di giudicato, il Tar Campania sent. cit. , si’ che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, è precluso in questa sede l’esame della questione.

Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l’accertamento sul punto dell’equiparazione dell’insegnamento presso le scuole militari a quello presso le scuole statali, effettuato dal Tar, spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, così pervenendosi all’accoglimento della domanda.

Per mero scrupolo di motivazione, deve comunque rilevarsi che l’incarico di insegnamento svolto nelle scuole militari ricalca, nella forma e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure

Felle

10/06

dell'ordinamento scolastico ed universitario (v'è identità di strutturazione delle cattedre -materie ed orario- e di trattamento economico), sì che il servizio prestato presso dette scuole deve essere riconosciuto per l'intero nell'assegnazione dei punteggi utili all'inserimento nelle graduatorie relative agli incarichi nelle scuole statali. Del resto, la stessa amministrazione, con nota del 29/10/2009, ha dato atto del parere favorevole della Direzione Generale circa la riconoscibilità del servizio pre-ruolo " e ciò nella considerazione che tali istituzioni sono a tutti gli effetti istituzioni scolastiche statali, nei quali, agli insegnamenti di materie non militari, si provvede, ex art. 7 l. n. 368/1940, con insegnanti delle scuole civili statali" (v. fascicolo di parte appellata). Di recente, infine, con D. interministeriale del 16/4/2009, al fine di garantire una omogeneità di valutazione degli studi e delle attività formative svolte presso gli istituti di formazione militare, anche per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e dell'acquisizione di crediti formativi ; all'art. 2 si è stabilito che i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti di formazione militare "hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicato dall'art. 2 D.M. n. 250/1997 e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale". E' stata, perciò, superata la distinzione tra scuole Militari ed Istituti di formazione militari, pure sostenuta dal Ministero appellante per escludere l'equiparazione dell'insegnamento ivi prestato con quello prestato, invece, nelle scuole statali.

Tanto premesso, la sentenza impugnata va confermata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.250,00 (€ 600,00 per onorari) con attribuzione ai procuratori anticipatari, in solido.

Napoli, 24/5/2012

**Il Consigliere estensore**

*Umana delle Pome*

**Il Presidente**

*Filippo de la paratis*

